

Parere n. 30/2023

**Valutazioni, ai sensi del punto 28 del Sistema tariffario approvato con delibera n. 106 del 18 giugno 2020, sull'adeguamento tariffario per l'anno 2024 da applicare alle tratte autostradali assentite in concessione a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 15 dicembre 2023,

premesso che:

- l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel modificare gli articoli 37 e 43 del decreto-legge n. 201/2011, ha attribuito all'Autorità di regolazione dei trasporti la competenza a definire il sistema tariffario di pedaggio anche delle convenzioni in essere, nonché a esprimere un parere nell'ambito della procedura di aggiornamento/revisione periodica delle medesime convenzioni;
- l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che: *"Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2022"*;
- con delibera dell'Autorità del 18 giugno 2020, n. 106, è stato approvato il Sistema tariffario di pedaggio (di seguito: Sistema tariffario ART) relativo alla Convenzione Unica (di seguito: Convenzione) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito: CAL) – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito: APL);
- l'Autorità ha reso il 23 settembre 2022 il Parere n. 11, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201/2011, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) e lo schema di Atto Aggiuntivo n. 3 relativi alla Convenzione Unica tra CAL e APL;
- con delibera n. 8 del 29 marzo 2023, il CIPESS ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011, sullo schema di Atto Aggiuntivo e sull'annesso Piano Economico Finanziario, per il periodo regolatorio 2020-2024, *"...con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere NARS n.1 del 2023, che il Comitato fa proprie..."*, riportate nell'Allegato alla citata delibera;
- il 23 giugno 2023 è stato sottoscritto tra CAL e APL l'Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 253 del 6 ottobre 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;
- con nota del 26 settembre 2023, prot. ART 47526/2023, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del MIT (di seguito: DGVC-MIT) ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità

una proposta di revisione straordinaria del PEF a causa di una asserita alterazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, corredata dallo schema di Atto Aggiuntivo n. 4 e dai relativi allegati tecnici, per l'espressione del parere dell'Autorità, previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- con nota del 31 ottobre 2023, assunta al prot. ART 61560/2023, CAL ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT) e all'Autorità la proposta di incremento tariffario per il 2024, formulata da APL al Concedente nella misura del 3,54% sulla base della suddetta proposta di revisione straordinaria del PEF e del correlato schema di Atto Aggiuntivo n. 4. Con la medesima nota, CAL – considerando l'ipotesi che la procedura di aggiornamento di detto PEF non fosse perfezionata entro le tempistiche necessarie per il recepimento della suddetta variazione tariffaria - ha richiesto, in subordine, l'incremento tariffario pari al 2,34%, derivante dall'adeguamento annuale del PFR relativo al PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3;
- l'Autorità ha reso, in data 15 novembre 2023, il Parere n. 25, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201/2011, avente ad oggetto la suddetta proposta di revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario relativo alla Convenzione Unica tra CAL e APL per il periodo 2024-2028 e il correlato schema di Atto Aggiuntivo n. 4;
- con nota del 17 novembre 2023, prot. ART 67721/2023, il MIT, nel far seguito alla trasmissione del quadro di sintesi delle richieste di adeguamento delle tariffe autostradali per il 2024 effettuata con nota del 16 novembre 2023, prot. ART 67445/2023, ha inoltrato – *inter alia* – la documentazione afferente all'*"Istruttoria del concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a."* riguardo all'adeguamento delle tariffe autostradali che la concessionaria APL ha proposto di applicare per l'anno 2024;
- con nota del 24 novembre 2023, prot. ART 70789/2023, gli Uffici dell'Autorità:
  - i. hanno rappresentato che la proposta di incremento del 3,54%, predisposta sulla base del suddetto schema di Atto Aggiuntivo n. 4, non è procedibile in assenza di un PEF approvato ai sensi dell'art. 43 del d.l. 201/2011, ricordando che, su detto schema di Atto Aggiuntivo e sul relativo PEF, il 16 novembre 2023 l'Autorità ha espresso il Parere n. 25/2023;
  - ii. hanno richiesto a CAL, in qualità di concedente, di fornire, con ogni consentita urgenza, le proprie valutazioni in ordine a quanto previsto al citato punto 28 del Sistema tariffario ART approvato con delibera n. 106/2020, con riferimento alla proposta alternativa di adeguamento tariffario, pari al 2,34%, prevista dal citato adeguamento annuale del PFR relativo al PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3;
- con nota del 1° dicembre 2023, prot. ART 73903/2023, CAL ha fornito riscontro alla citata richiesta degli Uffici trasmessa in data 24 novembre u.s., precisando che nella *"Istruttoria del concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a."* riguardante la richiesta di aggiornamento tariffario per l'anno 2024, allegata alla citata nota prot. ART 67721/2023, lo stesso Concedente aveva evidenziato che l'aggiornamento tariffario del 2024, pari al 2,34%, *"è stato calcolato sulla base del Piano Finanziario Regolatorio, [...] aggiornato in conformità alle Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e ha recepito il mancato adeguamento tariffario per l'annualità 2023 pari all'1,51%, nonché una differente allocazione temporale degli investimenti, sia consuntivati che previsionali, derivanti dal contenzioso intentato dal secondo classificato nella gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle Tratte B2 e C"*;

presso atto che, allo stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora fornito gli estremi della registrazione del decreto interministeriale n. 253/2023, recante l'approvazione del terzo Atto Aggiuntivo, senza la quale lo stesso deve ritenersi privo di efficacia contrattuale, ribadisce l'improcedibilità

della proposta di incremento tariffario annuale per il 2024 pari al 3,54%, predisposta sulla base del citato schema di Atto Aggiuntivo n. 4; inoltre, pur considerato che la registrazione del predetto decreto interministeriale costituisce il presupposto logico e giuridico per la valutazione della proposta di incremento tariffario, pari al 2,34%, prevista dall'adeguamento annuale del PFR relativo al PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n.3 - ferme restando le generali prerogative dell'Autorità in materia di vigilanza sulla corretta applicazione del Sistema tariffario ART - formula comunque le seguenti valutazioni ai sensi del punto 28.4 dell'Allegato A alla delibera n. 106/2020, con riferimento a quest'ultima proposta.

### I. Valutazioni sul PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3

Si richiama quanto già evidenziato nel Parere n. 25/2023 rilasciato dall'Autorità il 15 novembre 2023, riguardo alla circostanza che - dalle analisi del PEF per il periodo 2020-2024, oggetto di approvazione da parte del CIPESS con delibera n. 8/2023, adottata il 29 marzo 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2023 ad esito della registrazione della Corte dei conti del 30 maggio 2023, unitamente allo schema di 3° Atto Aggiuntivo - emergono aspetti critici, tali da influenzare la predisposizione delle future revisioni del PEF, nonché i connessi adeguamenti tariffari annuali di cui al punto 23 del Sistema tariffario ART.

In particolare, si ribadisce che:

- quanto alla quantificazione del capitale investito netto al 31 dicembre 2019, la consistenza di 629,2 M€ sembra tenere conto di un credito di poste figurative, legato al previgente regime tariffario, di importo pari a circa 163,4 M€, e quindi maggiore di quello contenuto nel PEF oggetto del Parere n. 11/2022 (che era invece pari a circa 162,2 M€), senza che sia chiara l'origine della variazione;
- quanto al TIR previgente, il ricalcolo prescritto nel Parere n. 11/2022 ha condotto, nel PEF sottoposto al CIPESS, alla quantificazione di un valore pari a 6,27%, maggiore rispetto a quello su cui ART si era espressa (che era pari a 6,24%);
- quanto all'incremento tariffario annuo previsto per il periodo 2025-2060, pari a 2,35% annuo, oltre alla sussistenza delle correlazioni con le potenziali criticità di cui ai punti precedenti, detto valore sembra derivare anche dalla circostanza che, in riferimento alle prescrizioni di cui al Parere n. 11/2022 relative alla componente tariffaria di gestione, il concessionario, nel conseguente ricalcolo, abbia adottato una metodologia non conforme al Sistema tariffario dell'Autorità;
- quanto al tasso di remunerazione WACC relativo al PEF oggetto del Parere n. 11/2022, applicato alle opere da realizzare, con riferimento al periodo tariffario 2020-2024 si rileva che lo stesso, a partire dal valore individuato da ART nella misura del 5,73% (tasso nominale *pre-tax*), è stato inizialmente ridotto a 4,08% (tasso nominale *post-tax*) nel periodo 2021-2041 per effetto dell'esenzione fiscale ai fini IRES e IRAP e della compensazione del debito IVA. Successivamente, tenuto conto di quanto prescritto al punto 7 del medesimo Parere n. 11/2022, nell'ambito del PEF sottoposto al CIPESS detto tasso è stato rideterminato nella misura del 5,14%, utilizzando tuttavia una metodologia basata sull'azzeramento del valore attualizzato dei flussi di cassa delle imposte oggetto di esenzione, procedura comunque fortemente condizionata dalle assunzioni di piano.

**Al riguardo, si registra che l'adeguamento annuale del PFR relativo al PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n.3, sotteso alla richiesta di incremento tariffario per l'annualità 2024 pari al 2,34% e trasmessa con nota prot.**

**ART 67721/2023, su cui il Concedente ha espresso le proprie valutazioni, non ha individuato i necessari rimedi alle criticità sopra richiamate.**

## **II. Valutazioni sulla proposta di aggiornamento tariffario**

Con riferimento alla proposta di aggiornamento tariffario presentata da APL, così come trasmessa a questa Autorità da parte di CAL insieme alle proprie valutazioni, si rileva quanto segue:

1. l'aggiornamento tariffario investe l'annualità 2024;
2. con riferimento al meccanismo di premi/penalità di cui al punto 24 del Sistema tariffario ART, non sono stati previsti aggiornamenti tariffari a tale riguardo, in considerazione di quanto previsto all'art. 4.6 dell'Atto Aggiuntivo n. 3, che prevede al riguardo un periodo iniziale transitorio, della durata non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Atto Aggiuntivo n. 3, finalizzato all'individuazione preliminare ed alla misurazione dei relativi indicatori;
3. con riferimento all'adeguamento della componente tariffaria di gestione alla luce di variazioni nel livello dei costi incrementali di cui ai punti 18.2 e 23 del Sistema tariffario ART – sia con riferimento all'entrata in esercizio di nuove opere, sia con riferimento a scostamenti nelle sopravvenienze normative e regolamentari – non si registra alcuna modifica ai livelli tariffari del PFR originario;
4. con riferimento all'adeguamento della componente tariffaria di costruzione, di cui al punto 25 del Sistema tariffario ART, si registra:
  - a) la conferma del livello degli investimenti programmati nell'arco della durata della concessione;
  - b) un parziale posticipo degli importi annui riferibili agli investimenti in opere realizzate o in corso di realizzazione, da correlare al contenzioso intentato dal secondo classificato nella gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle Tratte B2 e C;
  - c) la circostanza per cui, a seguito della rideterminazione della quota di investimenti effettivamente realizzata rispetto al programmato, CAL nella nota prot. ART 73903/2023 sopra menzionata, senza fornire esaustivi dettagli del calcolo del coefficiente  $\alpha_t$ , si limita ad asseverare la correttezza del calcolo, affermando che *"il coefficiente  $\alpha_t$  tiene conto della quota di investimenti effettivamente realizzati rispetto al programmato, come emerge dal differente adeguamento tariffario per l'anno 2024 rispetto al PFR dell'Atto Aggiuntivo n. 3"*;
  - d) per quanto attiene al meccanismo di penalità parimenti previsto al punto 25 del Sistema tariffario ART, si evidenzia che CAL, nella propria scheda istruttoria, afferma che il ritardo nella realizzazione degli investimenti non è imputabile al concessionario. Ne consegue che il coefficiente  $\gamma_t$  risulta pari a zero.

**Alla luce di quanto sopra evidenziato, è necessario che il concedente fornisca ogni evidenza quantitativa con riferimento al calcolo del coefficiente  $\alpha_t$  di cui alla lettera c) e al correlato impatto sull'adeguamento tariffario richiesto.**

5. rispetto all'adeguamento annuale del PFR relativo al PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3, occorre evidenziare che:
  - a) per l'annualità 2023, differentemente da quanto previsto nel PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3, non sono stati applicati incrementi tariffari;
  - b) per l'annualità 2024, l'aggiornamento tariffario è stato posto pari a 2,34%, differentemente da

quanto previsto nel PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3, che prevedeva un adeguamento pari all'1,51%, anche per tenere conto della mancata applicazione dell'incremento tariffario previsto per l'anno precedente;

- c) quanto evidenziato alle lettere a) e b), determina una differente modulazione nel calcolo delle poste figurative di cui al punto 26 del Sistema tariffario ART; ne consegue che, per le annualità successive, 2025 – 2060, l'aggiornamento tariffario è posto pari a 2,33%, differentemente da quanto previsto nel PEF allegato all'Atto Aggiuntivo n. 3, dove per le stesse annualità il citato aggiornamento era pari a 2,35%.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, esaminata la documentazione pervenuta in relazione all'adeguamento tariffario da applicare a partire dal 1° gennaio 2024 alle tratte autostradali assentite in concessione ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., si ritiene che detto adeguamento, in assenza delle evidenze quantitative richieste al concedente in merito alla componente tariffaria di costruzione, sia da ritenere non conforme al Sistema tariffario ART.

Al riguardo, fermo restando che nella delibera n. 8/2023 adottata dal CIPESS non paiono rinvenirsi autonome valutazioni da parte di detto Comitato sulle ragioni per le quali concedente e concessionario non debbano rivedere la disciplina convenzionale al fine di assicurare la piena conformità al Sistema tariffario ART del PEF posto alla base dell'Atto Aggiuntivo n.3, si rileva, stante il chiaro tenore testuale dell'art. 37, comma 2, lettera g) del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che né il DIPE né il NARS possono esprimersi sugli effetti economico-finanziari derivanti dalla regolazione dell'Autorità, tra l'altro sulla base di una corrispondenza che ha visto coinvolti esclusivamente DIPE, MIT e MEF e di cui si dà conto nella delibera stessa.

Le presenti valutazioni sono trasmesse a CAL, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 15 dicembre 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)